

S T A T U T O

d e l l a

" P R O - L O C O R I P E "

Art.1 DENOMINAZIONE - SEDE

La "Pro Loco Ripe" è un'Associazione Turistica che è stata costituita con atto pubblico il 30 Marzo 1979, ha sede a Ripe (AN) in Via Roma n. 27., e di seguito verrà anche denominata Pro Loco.

L'associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative.

Art.2 FINALITA'

La Pro Loco è un'associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche del Comune di Ripe.

ART.3 COMPITI E OBIETTIVI

La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati:

- a) promuove la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici;
- b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di Ripe anche al di fuori del territorio comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
- c) contribuisce al miglioramento della qualità della vita del Comune di Ripe;
- d) sviluppa attività di carattere sociale;
- e) promuove manifestazioni culturali, organizza convegni, concerti e lotterie e gestisce circoli nell'ambito del Comune di Ripe.
- f) riunisce attorno a sé tutti coloro (enti pubblici, aziende e privati) che hanno interesse allo sviluppo della località;
- g) contribuisce ad organizzare turisticamente la località, studiandone il miglioramento edilizio e stradale, specie nelle zone suscettibili di essere visitate da turisti, promovendo l'abbellimento con piante e fiori di strade, stazioni, parchi ecc... oltre all'apposizione di cartelli indicatori, segnalandone le deficienze e sorvegliandone la manutenzione;
- h) tutela e mettere in valore, con assidua propaganda, tutte le bellezze naturali, artistiche monumentali del luogo per farlo meglio

conoscere ed apprezzare;

i) promuove e facilita il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole quanto più possibile, incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici;

l) promuove l'istituzione di alberghi, ritrovi, strutture ricettive, impianti sportivi ecc... ed il miglioramento degli stessi;

m) promuove i festeggiamenti in occasione di gare sportive, fiere, convegni, congressi, spettacoli pubblici, gite, escursioni per accrescere il benessere della località;

Art. 4 ATTIVITA' DEI SOCI

L'attività dell'associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria amministrazione sono:

a. le quote sociali;

b. contributi di enti pubblici;

c. contributi o sponsorizzazioni di aziende o privati;

d. le eventuali donazioni;

e. i proventi da gestioni di strutture anche sportive, iniziative, manifestazioni, ecc.. stabili od occasionali;

f. proventi da affitto occasionale a terzi delle attrezzature.

Tali proventi non possono essere ridistribuiti, in nessun caso, fra gli associati anche in forme indirette.

Art.5 SOCI - DIRITTI E DOVERI

I soci della Pro Loco si distinguono in:

a) soci **Ordinari**,

b) soci **Sostenitori**,

c) soci **Onorari**.

L'ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale.

Possono essere soci **Ordinari** tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, ex residenti) possano essere interessati all'attività della Pro Loco.

Possono essere soci **Sostenitori** coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Possono essere soci **Onorari** le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci, purchè maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno

diritto di:

- a) voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;
- b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c) voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;
- d) ricevere la tessera della Pro Loco;
- e) frequentare i locali della sede sociale ed utilizzare le attrezzature e gli impianti sportivi in convenzione con il comune o altri enti o terzi;
- f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- g) ad ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una Pro Loco U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco stessa.

I soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b) versare nei termini, entro il 31 Marzo dell'anno solare, la quota sociale;
- c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole della Pro Loco o incompatibile con le attività stesse. Non esistono soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo.

Possono essere previsti specifici regolamenti per il pagamento delle quote sociali da parte di nuclei familiari o di pluralità di persone, associazioni.

Per i giovani con età non superiore ai 16 anni, verrà data la facoltà di aderire al tesseramento, e gli verrà comunque riconosciuta la possibilità di utilizzare tutte le attrezzature a disposizione della Pro Loco stessa, nei limiti consentiti dalle vigenti Leggi.

I Soci annuali che non avranno mandato espressamente le dimissioni entro il 15 Dicembre saranno ritenuti automaticamente riconfermati per l'anno seguente purchè provvedano al pagamento della tessera entro il 31 Marzo.

I Soci riconfermati non in regola con i versamenti della quota dell'anno entrante, mantengono sino al 31 Marzo il diritto di: usufruire di tutte le facilitazioni proprie del socio, partecipare alle assemblee, votare e contribuire attivamente alle iniziative.

I Soci riconfermati non in regola con i versamenti delle quote perdono il requisito della eleggibilità per la formazione del Consiglio Direttivo della Pro-Loce stessa.

I soci che, comunque, non avranno versato la quota di iscrizione entro il 31 marzo dell'anno entrante perderanno completamente la qualità di Socio.

Tutti i Soci sono tenuti a partecipare alle iniziative della Pro-Loco dando la propria disponibilità e presenza, sia nella fase organizzativa che in quella operativa. Le critiche ed il totale assenteismo, mirati solo a destabilizzare ed intralciare la normale attività della Pro-Loco, su deliberazione del Consiglio, provocheranno la revoca della tessera di iscrizione.

Art. 6 ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

- a) L'**Assemblea dei Soci**;
- b) Il **Consiglio Direttivo**;
- c) Il **Presidente**;
- d) Il **Segretario**;
- e) Il **Tesoriere**;
- f) Il **Collegio dei Revisori dei Conti**;
- g) Il **Collegio dei Probiviri** (eventuale);
- h) Il **Presidente onorario** (eventuale).

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione di rimborsi di spese vive deliberati dal Consiglio Direttivo per la rappresentanza o la promozione turistica del territorio.

Art. 7 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea:

- a) rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;
- b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
- c) è composta di tutti i soci, in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea;
- d) è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita una delega ad un altro socio.

L'assemblea ordinaria:

- a) è convocata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;

- b) deve essere convocata, entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
- d) è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
- e) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci;
- f) tutte le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano;
- g) tutto ciò che non è regolamentato espressamente dal presente Statuto, si ricorrerà di volta in volta alle deliberazioni dell'Assemblea con le modalità di voto sopraccennate;
- h) qualsiasi modificazione dello Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
- i) in sede di votazione per le elezioni del Consiglio Direttivo il voto sarà espresso in maniera segreta e scritta su una scheda elettorale in cui saranno riportate tutte le liste regolarmente presentate con in testa la numerazione progressiva con cui sono state presentate.

Il voto sarà espresso apponendo un segno sul numero progressivo di lista senza apporre altri segni, si potrà esprimere un solo voto di lista pena l'annullamento della scheda.

Risulterà eletta la lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

In caso di lista unica questa dovrà, comunque, ottenere la maggioranza assoluta dei votanti.

La mancata elezione o presentazione di liste, fa sì che vengano reindette le elezioni.

L'assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della

Pro Loco, o all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Art.8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da 3 a 21 membri, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, i quali saranno eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa. In caso di vacanza per dimissioni o decesso il Consiglio può provvedere alla cooptazione, che si intende limitata al periodo in cui il sostituito sarebbe durato in carica. Il Consiglio rimane comunque valido finchè composto, dalla metà più uno, da persone elette dall'Assemblea dei Soci. Le elezioni avvengono tramite presentazione di una o più liste composte da Soci, iscritti da trenta giorni, da presentare presso la sede della Pro-Loco entro i 7 (sette) giorni antecedenti la data fissata per le elezioni. Allegata alla lista nominativa dovrà essere presentata una accettazione di carica sottoscritta da tutti i candidati. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti per la propria lista, in caso di parità si dovrà tornare al voto in una nuova Assemblea.

b) L'Assemblea può decidere in qualsiasi momento, in convocazione ordinaria e su proposta del Consiglio Direttivo, circa l'inserimento di nuovi membri all'interno dello stesso, purchè non in maggioranza rispetto agli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo ed entro il limite massimo di membri previsti dallo Statuto.

c) resta in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili;

d) si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;

e) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, oltre a compensi per prestazioni d'opera occasionali, relativi alle attività statutarie;

f) è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;

g) stabilisce la quota sociale annuale da versare per il tesseramento;

h) predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari;

i) ordina le spese necessarie nei limiti dei capitoli di Bilancio e prende, d'urgenza, tutte le misure che impongono rapida decisione, salvo portarle a ratifica nell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.9 IL PRESIDENTE

Il Presidente della Pro Loco:

a) è scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto;

b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio

Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice Presidente (possono essere nominati anche due Vice Presidenti con le stesse funzioni), eletto come sopra al punto a). In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente;

c)ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;

d)può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione;

e) può assumere personale avventizio, con l'autorizzazione del Consiglio, per il disbrigo di speciali incarichi o affidare a tecnici consulenti lo studio di particolari questioni.

Art.10 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario:

a)è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi fra i soci;

b)assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;

c)è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il tesoriere:

a)è nominato dal Consiglio Direttivo, da scegliersi fra i soci;

b)annota i movimenti contabili della Pro Loco.

E' possibile affidare i due incarichi ad un solo socio oppure dare un incarico a due soci.

Art. 11 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a)è composto di tre membri effettivi e da due supplenti;

b)è scelto fra i soci ed eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, separato da quella per le elezioni del Consiglio Direttivo;

c) dura in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili;

d)ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all'Assemblea;

e)può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come

supplenti.

I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente.

In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.

Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Consiglio.

ART. 12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri:

- a) è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni tre anni, dall'Assemblea dei soci;
- b) ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci;
- c) può segnalare controversie che non è in grado di decidere al collegio dei probiviri del comitato regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme del proprio statuto.

ART. 13 IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario:

- a) può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;
- b) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 14 SCIOGLIMENTO - IL COMMISSARIO ORDINARIO

Il comitato regionale U.N.P.L.I., di concerto con l'Amministrazione Comunale, può decidere il commissariamento della Pro Loco:

- a) per richiesta di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) per richiesta di almeno la metà più uno dei soci;
- c) in caso di inattività comprovata dell'Associazione per oltre un anno;
- d) negli altri casi previsti dallo statuto regionale U.N.P.L.I.

Il Commissario, nominato dal Consiglio Regionale U.N.P.L.I., deve entro 6 mesi indire nuove elezioni.

ART. 15 PATRIMONIO

L'entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

- a) quote sociali;
- b) le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da Enti Pubblici e Privati;
- c) i proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
- d) i contributi di privati cittadini;

- e) eredità, donazioni e legati;
 - f) i proventi da gestioni di strutture anche sportive, iniziative, manifestazioni, ecc.. stabili od occasionali;
 - g) proventi da affitto occasionale a terzi delle attrezzature
- Tali proventi non possono essere ridistribuiti, in nessun caso, fra gli associati anche in forme indirette.
- L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.

Art. 16 DISPOSIZIONI GENERALI

La Pro Loco:

- a) aderisce facoltativamente all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco MARCHE nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I.;
- b) non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.**
- c) ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste**
- d) ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra Associazione che operi a fini di utilità sociale.**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato valgono le norme del codice civile.

Ripe 29 Marzo 2007.

Il Presidente della Pro-Loce Ripe

(Francesco Cavallari)